

CIRCOLARE N. 25/2004

La verifica annuale dei registratori di cassa - scadenza sabato 23 ottobre 2004 -

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

PRIMA VERIFICA ANNUALE REGISTRATORE DI CASSA in scadenza il 23 ottobre 2004

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30 marzo 1992, gli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) devono essere sottoposti a manutenzione annuale. L'intervento in passato era garantito dal produttore o importatore dell'apparecchio tramite propri centri di assistenza, centri istituiti presso concessionari o rivenditori, o da altri soggetti autorizzati dal Ministero delle Finanze.

Ora, per effetto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 (per un commento si veda la circolare di Studio n. 26/2003 in www.fiscoeimpresa.com), tale onere grava sull'utilizzatore. Di conseguenza:

- il produttore/importatore del registratore di cassa non è più tenuto a garantire l'intervento di manutenzione annuale;
- la manutenzione periodica deve essere effettuata su iniziativa dell'utilizzatore, a proprie spese.

PERIODICITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

Analogamente a quanto accadeva in precedenza, la verifica del registratore di cassa deve essere effettuata con periodicità annuale, entro la data indicata sulla targhetta di verifica periodica apposta sul misuratore a seguito del controllo.

Tuttavia, tenendo conto delle novità introdotte dal citato Provvedimento del 28 luglio 2003, entrate in vigore il 23 ottobre 2003, il termine per l'effettuazione della prima verifica risulta così differenziato:

Tipologia registratore	Termine per la prima verifica
Registratore di cassa in uso al 23.10.2003	23.10.2004
Altro registratore di cassa	all'atto della messa in uso del registratore <i>oppure</i> contestualmente al controllo di conformità

SOGGETTI ABILITATI

La richiesta relativa alla prima verifica annuale del registratore di cassa deve essere inoltrata su iniziativa dell'utilizzatore ad uno dei seguenti soggetti abilitati, alternativamente:

- un laboratorio abilitato;
- un fabbricante abilitato titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;
- un laboratorio di un fabbricante abilitato titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

Il tecnico incaricato provvede alla verifica del registratore di cassa con modalità diverse a seconda che lo stesso sia dotato di sigillo fiscale integro ovvero sia privo di sigillo fiscale.

a) Verifica del registratore di cassa con sigillo fiscale integro: all'atto della prima verifica annuale il tecnico incaricato provvede a verificare la presenza e l'integrità del sigillo fiscale e la permanenza della conformità fiscale. Tale soggetto, a seguito dei controlli effettuati, riporta sul libretto di dotazione del registratore di cassa i seguenti dati: la data della richiesta di verifica, la data di inizio e il luogo dell'intervento; la descrizione di eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione; il numero dell'ultimo scontrino fiscale emesso, il numero di azzeramento precedente e successivo all'intervento, i numeri iniziale e finale degli scontrini emessi per prova (da conservare a cura dell'utilizzatore); l'esito positivo o negativo della verifica; la data di termine dell'intervento e quella di riconsegna dell'apparecchio (se l'intervento è stato eseguito presso il laboratorio); la convalida delle annotazioni con la propria firma e i propri estremi identificativi nonché quelli del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio.

A seconda dell'esito del controllo, discendono effetti diversi:

- **esito positivo:** il tecnico incaricato appone sul registratore di cassa l'apposita "targhetta di verifica periodica", indicante la scadenza per la successiva verifica annuale.
- **esito negativo:** il tecnico incaricato appone sul misuratore una "targhetta di non utilizzabilità" (rossa); rilascia all'utilizzatore un resoconto riportante i difetti tecnici, funzionali e fiscali riscontrati o i motivi di inutilizzabilità del registratore di cassa. Entro 30 giorni dalla consegna del resoconto può essere proposto ricorso all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale amministrazione. Per poter utilizzare il registratore di cassa dichiarato inutilizzabile ovvero con targhetta di verifica scaduta, illeggibile o alterata, è necessario sottoporre lo stesso a verifica periodica e questa deve concludersi con esito positivo. I registratori dichiarati inutilizzabili sono soggetti a defiscalizzazione se non sottoposti a nuova verifica entro 40 giorni dalla consegna del resoconto.

b) Verifica del registratore di cassa privo di sigillo fiscale: è opportuno ricordare che il registratore di cassa privo del sigillo fiscale deve essere sottoposto ad una nuova verifica anche se munito della "targhetta di verifica periodica" riportante termini di validità non ancora scaduti. In tal caso la richiesta di verifica deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'utilizzatore e da una dichiarazione del tecnico che esegue la riparazione, da cui deve risultare: che l'apparecchio non ha subito alterazioni rispetto al modello approvato; le cause dell'assenza del sigillo fiscale; gli eventuali interventi eseguiti e gli estremi identificativi del soggetto che li ha posti in essere.

A seconda dell'esito del controllo, si renderanno necessari i seguenti adempimenti:

- **esito positivo:** è attestato dal tecnico mediante l'applicazione sul registratore di cassa della "targhetta di verifica periodica" nonché l'apposizione del sigillo identificativo.
- **esito negativo:** il tecnico incaricato appone sul misuratore una "targhetta di non utilizzabilità"; rilascia all'utilizzatore un resoconto riportante i difetti tecnici, funzionali e fiscali riscontrati o i motivi di inutilizzabilità del registratore di cassa. Entro 30 giorni dalla consegna del resoconto può essere proposto ricorso all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale amministrazione.

OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

Nel luogo di esercizio dell'attività l'utilizzatore (commerciante al minuto, bar, ristorante, ecc.) non può avvalersi o detenere registratori di cassa:

- non sottoposti a verifica periodica entro i termini previsti (in tal caso il misuratore è considerato, ad ogni effetto, privo del sigillo fiscale);
- privi di sigillo fiscale o di targhetta di verifica periodica;
- dichiarati inutilizzabili.

Lo stesso inoltre:

- ha l'obbligo di mantenere l'integrità della targhetta di verifica e del sigillo fiscale nonché di conservare tutti i documenti connessi al registratore di cassa;
- risponde del corretto funzionamento dell'apparecchio;
- non deve utilizzare misuratori non conformi alle disposizioni fiscali.

CONCORDATO PREVENTIVO

Anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2003-2004, per i quali è prevista la sospensione dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute dalla data di adesione al 31.12.2004, devono eseguire la verifica periodica dei misuratori fiscali in servizio al 23.10.2003, essendo obbligati a rilasciare lo scontrino o la ricevuta se richiesti dai clienti per documentare la spesa.

SANZIONI

L'omessa o non conforme installazione del misuratore fiscale è punita, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, con la sanzione amministrativa da Euro 1.032 ad Euro 4.131, nonché, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del citato D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997, si applica una sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato nel caso di omesse annotazioni nel registro dei corrispettivi in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non vengono rilevate omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita, ai sensi del sopra citato articolo, con sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.065.

L'omessa verifica annuale del registratore di cassa da parte dell'utilizzatore – oggetto della presente circolare – non è stata disciplinata, quindi non sono previste sanzioni.

L'obbligo è comunque inderogabile in quanto non possono essere impiegati o detenuti nel luogo di svolgimento dell'attività di vendita misuratori fiscali non sottoposti a verifica e quindi privi di sigillo fiscale o di targhetta di controllo periodico, oppure dichiarati inutilizzabili. In questi ultimi casi, l'apparecchio non sarebbe considerato misuratore fiscale e, in caso di controllo, i verificatori potrebbero contestare la validità degli scontrini.